



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **28** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
BAGGIA MASSIMO	ASSESSORE	Presente
BASSO MARUSCA	ASSESSORE	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al

debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Visto che dalle verifiche in corso da parte dei competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a poche migliaia di euro, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 importi non significativi, situazione che non giustifica comunque la scelta di aderire alla previsione normativa in parola.

Evidenziato come per il Comune di Malè l'impatto di questa rottamazione sarebbe stato comunque molto contenuto per vari motivi, in primis perché, al netto della rottamazione che ha già in automatico e senza discrezionalità di scelta interessato il periodo dal 2000 al 2010 a seguito di una norma del 2019, non avrebbe interessato le entrate principali legate a IMIS (già IMU, TASI e ICI), e TIA (già TARES) gestite dal comune operando tramite società partecipata Trentino Riscossioni (operativa dal 2007), condizione che preclude l'applicabilità della norma che appunto riguarda solo le situazioni in cui gli enti si siano avvalsi di Agenzia Entrate-Riscossione.

Che a comprova sia il fatto che il Comune di Malè non ha consistenze di residui attivi nel bilancio di previsione riferiti a quel periodo. Questo non vuol dire che non ci siano residue riscossioni a fronte di tali crediti ma che l'impatto è davvero contenuto, trattandosi peraltro di anni molto lontani nel tempo, ragione per cui appare difficile ipotizzare che le procedure in corso portino ad esiti favorevoli, riguardando come detto le altre entrate la cui sola significativa è da sanzioni al codice della strada.

Che va inoltre considerato come lo sgravio, parziale, non porterebbe alla definizione del rapporto tra contribuente/Ente impositore/Agente della riscossione (che sarebbe potuto derivare solo dalla completa eliminazione di partite oramai datate e, quindi, sempre più difficili da riscuotere), per tradursi in una riduzione parziale delle somme dovute, con onere del Comune di definire comunque posizioni difficili perché pendenti da molti anni.

Che detta scelta viene portata avanti per ragioni di equità sostanziale, vero che automatismi di questo tipo creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli.

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n.197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto come detta scelta, ai sensi del comma 231 della L. 197/2022, non precluderà a tutti i contribuenti di definire, con gli stessi benefici previsti dallo stralcio parziale, tutte le cartelle notificate fino al 30 giugno 2022, introducendo quindi un condono molto più rilevante e che estenderà i suoi effetti anche agli atti più recenti emessi dal Comuni, ai quali – in relazione a tale seconda procedura di definizione agevolata – non è stata inspiegabilmente accordata nella Legge di bilancio la possibilità di manifestare la propria contrarietà allo sgravio parziale delle cartelle in cui siano iscritti propri crediti, situazione che rende forse poco utile l'adempimento rimesso ai comuni ai sensi dei cennati commi 227 e 228.

Evidenziato come la recente approvazione del decreto, intervenuta proprio sul volgere dell'anno, unitamente al fatto che hanno conseguentemente tardato ad essere disponibili chiare disposizioni attuative, non avevano permesso di programmare un Consiglio, vero poi che una convocazione per la trattazione di un solo argomento avrebbe comportato oneri non del tutto giustificabili data l'entità delle poste in gioco.

Dato comunque atto che la pronuncia del Consiglio sia da ritenere necessaria ove ci si orientasse per lo stralcio delle cartelle (sicuramente preferibile al silenzio-assenso previsto dalla norma), comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente e quindi da definire necessariamente a livello regolamentare e a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quellidi ordinamento dei tributi, mentre al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati, pare rientri nelle competenze della Giunta, costituendo di fatto esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi degli artt.49 e 53 della L.R. 2/2018.

Che parte della dottrina sul tema si è espressa dicendo che la scelta di rimettere alla Giunta la decisione di non dare applicazione allo sgravio parziale dei ruoli coattivi affidati fino al 31 dicembre 2015, oltre ad essere conforme al dettato normativo sopra richiamato, appare altresì e per altri versi preferibile, in quanto permetterà ai Comuni di rispettare il termine per l'adozione di tale provvedimento, che il Legislatore ha fissato il 31 marzo 2023, a fronte del conseguente silenzio-assenso, alla procedura di sgravio dei ruoli coattivi, che – proprio in considerazione della sua possibile incidenza sui bilanci dei Comuni – avrebbe in realtà dovuto essere rimessa esclusivamente ad un provvedimento espresso da parte dell'Ente impositore, accordando un termine più congruo per la sua adozione, considerato che – essendo previsto che la cancellazione verrà effettuata al 31 marzo 2023 – oltre due mesi di preavviso non appaiono necessari perché Agenzia Entrate- Riscossione possa procedere alla cancellazione parziale dei ruoli coattivi nei termini previsti per legge.

Convenuto comunque opportuno, sempre sotto questo profilo, di sottoporre la deliberazione alla presa d'atto e conferma da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che la stessa non potendo intervenire entro il 31 marzo 2023, sarà da considerarsi confermativa della volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio, perfezionata con la delibera di Giunta.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Dato atto come sulla presente proposta di deliberazione non debba acquisirsi, ex art. 210 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., il parere dell'Organo di revisione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D. Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 30.06.2016 n. 26;
- il Regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 30.11.2020;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di non applicare, per quanto esposto in premessa, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. Di sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto e conferma da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2023 individuando quale responsabile del procedimento il Dirigente dell'Area Finanziaria e per esso il Segretario Generale in caso di assenza.
4. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D. Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 22/03/2023

LA RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 22/03/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 22/03/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **23/03/2023** al giorno **02/04/2023**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 22/03/2023

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 23/03/2023

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti